

Misure per lo svolgimento delle udienze nelle procedure di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d. l. n. 18 del 2020.

Il Presidente del Tribunale,

facendo seguito al d. l. n. 11 del 2020, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, e al d. l. n. 18 del 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*,

visto in particolare l'art. 83, commi 6 e 7 del d. l. n. 18 del 2020, conv. l. n. 27 del 2020,

in relazione alla celebrazione, sino al 31 luglio 2020, delle udienze nelle procedure di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, dispone quanto segue.

Al fine di gestire l'arretrato creatosi per effetto delle misure emergenziale adottate per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, il giudice dovrà provvedere alla riorganizzazione del calendario di udienza, disponendo, alternativamente, in considerazione dell'oggetto del procedimento, della data di iscrizione a ruolo, dei previsti incombenzi processuali, del numero delle parti: a) la celebrazione dell'udienza mediante scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), cit. d. l. n. 18 del 2020; b) il rinvio dell'udienza a data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), cit. d. l. n. 18 del 2020.

Nel selezionare gli altri affari da trattare in udienza sino al 31 luglio 2020, il giudice accorderà in ogni caso precedenza agli affari di opposizione all'esecuzione.

In caso di trattazione scritta, il giudice assegna alle parti termine sino a quattro giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note scritte contenenti istanze e deduzioni, e termine sino al giorno antecedente la data dell'udienza per replicare, con massima sintesi, alle avversarie istanze e deduzioni.

Nelle udienze nei procedimenti di opposizione, il giudice assegna all'opponente termine sino al giorno prima dell'udienza per il deposito, in p.c.t., di memorie contenenti necessariamente le conclusioni, se ritenuto corredate da eventuali stringate deduzioni, e termine alle altre parti sino al secondo giorno successivo all'udienza per il deposito, in p.c.t., di memorie di pari contenuto.

In tutti i casi, il giudice invita le parti a scambiare le note, contestualmente al loro deposito, con gli avvocati delle parti già costituite.

In tutti i casi, il mancato deposito delle note scritte equivale a mancata comparizione, e di tanto il giudice avvisa le parti.

* * *

Si comunichi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento.

Trento, 19 GIU. 2020

Il Presidente
Guglielmo Avolio

